

DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2020

385/2020/S/IDR

IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1130^a riunione del 20 ottobre 2020

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), e in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d);
- l'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato (di seguito: MTN);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 433/2015/E/idr (di seguito: deliberazione 433/2015/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 416/2016/S/idr (di seguito: deliberazione 416/2016/S/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità.

FATTO:

1. Con deliberazione 433/2015/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), destinatari di provvedimenti di esclusione dell’aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d’ufficio, per accertare l’applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all’utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UI1.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 9 e 10 febbraio 2016, una verifica ispettiva presso il Comune di Laveno Mombello, per conto del quale – oltre che di altri Comuni della sponda orientale del lago Maggiore – Verbano S.p.A. (di seguito: Verbano o società) gestisce il servizio di depurazione presso il depuratore consortile sito in località Predaccio.
3. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, con deliberazione 416/2016/S/idr, l’Autorità ha avviato, nei confronti della società, un procedimento per l’accertamento di violazioni in materia di regolazione tariffaria del SII e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95. Con la medesima determinazione

di avvio è stato individuato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 21.810 (ventunomilaottocentodieci), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione 416/2016/S/idr – previa cessazione della condotta contestata –, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio e prescrivivo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni.

4. Successivamente alla comunicazione della deliberazione 416/2016/S/idr, la società ha comunicato, con la nota del 24 agosto 2016 (acquisita con prot. Autorità 23582), di non voler aderire alla suddetta procedura semplificata. Pertanto, il procedimento è proseguito nelle forme ordinarie.
5. Con nota del 24 agosto 2016 (acquisita con prot. Autorità 23583), la società ha presentato istanza di accesso ai documenti, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota del 26 settembre 2016 (prot. Autorità 26554).
6. Con nota del 23 settembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 26465), la società ha presentato una memoria difensiva con contestuale richiesta di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio.
7. Con nota del 29 gennaio 2019 (acquisita con prot. Autorità 2169), la società ha inviato una richiesta di informazioni sullo stato del procedimento in oggetto, riscontrata in pari data dall'Autorità con nota prot. 2170.
8. Con nota del 7 maggio 2019 (prot. Autorità 11507), il responsabile del procedimento ha formulato alla società una richiesta di informazioni in merito alla tariffa effettivamente applicata al Comune di Laveno Mombello per la vendita all'ingrosso del servizio di depurazione nell'anno 2012, essendo emersa nel corso della fase preistruttoria ed istruttoria del presente procedimento una contraddittorietà tra quanto comunicato da Verbano in data 25 ottobre 2013 all'Autorità nell'ambito della raccolta dati per l'approvazione del MTC e quanto dichiarato dalla stessa nel successivo invio del *tool* MTC del'8 novembre 2013 nonché nella memoria difensiva del 23 settembre 2016.
9. Con la nota del 24 maggio 2019 (acquisita con prot. Autorità 13763), la società, in risposta alla citata richiesta di informazioni del 7 maggio 2019, ha confermato che la tariffa applicata al predetto Comune per la gestione all'ingrosso del servizio di depurazione nell'anno 2012 è stata pari a 0,42787582 euro/m³ al netto dell'IVA, come già indicato nel prospetto ModScambiTariffe inviato all'Autorità in data 25 ottobre 2013. A tal riguardo, si precisa che, contrariamente a quanto affermato dalla società nella citata nota del 24 maggio 2019, il dato relativo alla citata tariffa (pari a 0,42787582 euro/m³) è stato comunicato all'Autorità non in data 25 ottobre 2013 bensì nella successiva comunicazione dell'8 novembre 2013. Infatti, dall'analisi della documentazione inviata da Verbano nell'ambito della raccolta dati per l'approvazione del MTC, si evince che l'invio effettuato da Verbano in data 25 ottobre 2013 - dal quale risulta che la tariffa applicata al predetto Comune nel 2012 per la gestione all'ingrosso del citato servizio era pari a 0,455269 euro/m³ - è stato successivamente rettificato con l'invio dell'8 novembre 2013, circostanza

quest'ultima non evidenziata dalla società nel corso del presente procedimento e che verrà valutata ai fini di meglio perimetrare la contestazione *sub ii*.

10. Con nota del 22 giugno 2020 (prot. Autorità 19504), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
11. In data 6 agosto 2020, la società ha trasmesso una memoria di replica alle risultanze istruttorie (acquisita con prot. Autorità 25746), allegando ulteriore documentazione.
12. In data 22 settembre 2020, si è svolta l'audizione finale della società innanzi al Collegio, come richiesta nella memoria del 23 settembre 2016 e nei successivi scritti difensivi.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

13. Il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento di alcune violazioni della regolazione tariffaria del SII, riconducibili agli obblighi relativi alla corretta definizione delle tariffe del SII per gli anni 2013 e 2014.

Contesto normativo

14. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT).
15. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e, in particolare, all'art. 4, comma 6, della medesima deliberazione ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del SII o di uno o più servizi che lo compongono sono tenuti, a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, ad applicare le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, moltiplicate per il fattore *theta* 2013, come determinato dal soggetto competente (lett. b).
16. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
17. L'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr ha indicato la tariffa che il gestore era tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte dell'Ente d'Ambito e di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità; in particolare, la norma prescriveva l'applicazione, a seguito della predisposizione della proposta tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, delle tariffe predisposte dallo stesso Ente d'Ambito (lett. b).
18. L'art. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr ha altresì prescritto che, laddove nel calcolo tariffario il moltiplicatore individuato avesse determinato una variazione in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato (MTN) di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1996 (così come indicato dall'Autorità nel *tool* di calcolo del MTT), nelle more degli esiti di

apposita istruttoria condotta dall’Autorità, il gestore avrebbe dovuto applicare in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN.

19. L’art. 9, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/idr (di seguito: MTI) ha prescritto un limite di incremento del moltiplicatore tariffario individuato per il 2014, definendolo in funzione del quadrante di riferimento dei possibili schemi regolatori e fatta salva una specifica istruttoria da parte dell’Autorità.

Contestazioni

20. Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che Verbano, nelle more dell’approvazione tariffaria 2013 e 2014 da parte dell’Autorità:

i. in violazione degli artt. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr e 6, comma 1, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/idr, ha incrementato le tariffe 2013 e 2014 applicando i relativi moltiplicatori tariffari diversi da quelli approvati dall’Ente d’Ambito e comunicati all’Autorità a tariffe diverse da quelle applicate rispettivamente nell’anno 2012 e nell’anno 2013; in particolare, ha incrementato la tariffa 2013 e la tariffa 2014 applicando i moltiplicatori tariffari pari a 1,038 per il 2013 e 1,10 per il 2014 ad una tariffa “provvisoria parametrizzata” pari a 0,53 euro/m³, sebbene la tariffa vigente nel 2012 e comunicata all’Autorità fosse diversa (e, ad esempio, pari 0,45 euro/m³ per il Comune di Laveno Mombello); in questo modo la società ha erroneamente determinato in 0,55 euro/m³ e 0,58 euro/m³ le tariffe rispettivamente per il 2013 e 2014 (punto 5 della “deliberazione assembleare in data 28 aprile 2014 della società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini e della sponda orientale del Verbano S.p.a. – ora Verbano S.p.a.” e “prospetto tariffe applicate da Verbano S.p.a.” in doc. 1.1.c allegati al punto 1 della *check list*);

ii. in violazione degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr e 9, comma 3, del MTI, applicando i predetti incrementi tariffari, ha altresì superato i limiti massimi previsti dalla regolazione; in particolare, con riferimento al Comune di Laveno Mombello (e rispetto ad una tariffa 2012 pari a 0,45 euro/m³), per l’anno 2013 l’incremento tariffario è stato pari a circa il 22% rispetto al limite massimo previsto del 13,4% e per l’anno 2014 l’incremento tariffario è stato di circa il 28,8% rispetto al limite massimo previsto del 23,6% (punto 5 della “deliberazione assembleare in data 28 aprile 2014 della società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini e della sponda orientale del Verbano S.p.a. – ora Verbano S.p.a.” e “prospetto tariffe applicate da Verbano S.p.a.” in doc. 1.1.c allegati al punto 1 della *check list*).

21. Inoltre, dagli elementi acquisiti non risultava cessata la condotta contestata relativa all’indebito incremento delle tariffe 2013 e 2014, non avendosi evidenza dell’avvenuta effettuazione dei dovuti conguagli ai Comuni serviti, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata.

Argomentazioni di Verbano

22. Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione degli artt. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr e 6, comma 1, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/idr (violazione *sub i*) nonché alla violazione degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr e 9, comma 3, del MTI (violazione *sub ii*) la società, nella citata memoria del 23 settembre 2016 e, in fase decisoria, con la memoria del 6 agosto 2020 in replica alle risultanze istruttorie nonché nel corso dell'audizione finale innanzi al Collegio, ha rappresentato quanto segue.
23. Preliminarmente, la società ha evidenziato che nel 2012 svolgeva il servizio di depurazione in favore di ventisei Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Varese. Ai predetti Comuni la società ha applicato per il citato servizio, fino al 2012, nove tariffe diverse, in ragione dei differenti costi derivanti dalla gestione di nove depuratori.
24. A seguito di un giudizio instaurato da uno dei predetti Comuni (il Comune di Besozzo) dinanzi al Tribunale di Varese in merito alla tariffa dovuta per il servizio di depurazione usufruito - conclusosi con la sentenza 145/2013 - e dei successivi approfondimenti tecnici svolti, la società, al fine di armonizzare le diverse tariffe fino a quel momento applicate, ha approvato (sulla base dell'art. 4 della deliberazione 88/2013/R/idr) per l'anno 2013, con la deliberazione assembleare del 10 dicembre 2013, una tariffa unica per il servizio di depurazione ovvero un costo unico al metro cubo per il citato servizio da applicare a tutti i Comuni serviti (prevedendone, tra l'altro, la trasmissione all'Autorità, successivamente non effettuata; invero, la società ha trasmesso all'Autorità solo il *tool* di calcolo MTC [peraltro, in due diversi invii rispettivamente del 25 ottobre 2013 e dell'8 novembre 2013] nel quale sono indicati i *theta* applicati, ma nessuna comunicazione è pervenuta in relazione alla "tariffa parametrizzata").
25. Nella fase decisoria del presente procedimento, Verbano ha inteso evidenziare il particolare contesto in cui l'operazione di convergenza tariffaria sarebbe stata attuata, caratterizzato da una notevole frammentazione e disorganicità della gestione del servizio idrico integrato determinante un rilevante problema di differenza di trattamento tra i diversi Comuni serviti da Verbano, ai quali venivano applicate nove diverse tariffe a seconda dell'impianto a cui erano allacciati. Come sottolineato da Verbano nella memoria del 6 agosto 2020 e in sede di audizione finale, nel corso del predetto contenzioso con il Comune di Besozzo era emerso in tutta evidenza il problema della rilevante differenza di trattamento tra i diversi Comuni serviti e, in ragione di tale rilievo, era stata dapprima proposta e, poi, accolta e approvata, con la delibera dell'Assemblea di Verbano del 10 dicembre 2013, "*l'idea di realizzare una convergenza tariffaria tra i ventisei Comuni in questione*". Tale operazione, necessitata dalla pendenza del predetto contenzioso, ad avviso della società, ha consentito di superare le sperequazioni che si verificavano tra i Comuni in conseguenza dell'applicazione delle nove distinte

- tariffe, risolvendo il conflitto con il Comune di Besozzo e determinando *“decrementi anche molto significativi della tariffa per undici Comuni su ventisei”*.
- In particolare, per fare ciò la società ha dapprima determinato, nel rispetto del principio dell'isoricavo, una tariffa unica virtuale per l'anno 2012, pari a 0,53 euro/m³, utilizzando come base di calcolo le nove tariffe applicate ai Comuni serviti per l'anno 2012. Successivamente, ha determinato la tariffa unica per il 2013, pari a 0,55 euro/m³, moltiplicando la citata tariffa unica virtuale per l'anno 2012 per il *theta* determinato dalla stessa società, pari a 1,038 euro/m³.
26. La società ha poi approvato, con la deliberazione assembleare del 28 aprile 2014, la tariffa unica per l'anno 2014, pari a 0,58 euro/m³, applicando un *theta* pari a 1,10 euro/m³, in incremento rispetto alla tariffa del 2012 ma comunque senza alcuna modifica del VRG.
27. La società evidenzia che i valori dei *theta* applicati per la determinazione delle tariffe sono stati inferiori, sia rispetto a quelli calcolati e applicabili dalla stessa società per gli anni 2012 e 2013 sia rispetto a quelli determinati per gli anni 2013 e 2014 dall'Ente d'Ambito della Provincia di Varese; in tal modo, dunque, avrebbe adottato una politica di contenimento delle tariffe finalizzata unicamente alla copertura dei costi sostenuti.
28. In sede di audizione, inoltre, la società ha sottolineato come l'operazione relativa all'adozione della *“tariffa unica virtuale”*, siccome realizzata in applicazione del principio dell'isoricavo, abbia portato a Verbanò ricavi uguali a quelli che sarebbero derivati dall'applicazione di tariffe asimmetriche e che, pertanto, non sia derivato alla società alcun beneficio.
29. Ad avviso della società, è illogica e irragionevole la contestazione formulata dagli Uffici dell'Autorità riguardo alla introduzione di una tariffa unica virtuale *“nella misura in cui, invece di valutare l'operazione nella sua unitarietà e di considerare il risultato complessivamente raggiunto ... prende in considerazione esclusivamente i Comuni che, per effetto dell'introduzione della tariffa unica, hanno subito un incremento tariffario rispetto ai valori applicati nel 2012 e comunicati all'Autorità”*, i quali – sottolinea la società – hanno approvato *“l'introduzione della tariffa unica riparametrizzata”* (così nella memoria del 6 agosto 2020); la società, difatti, lamenta che gli Uffici dell'Autorità avrebbero trascurato di dare rilievo ai decrementi derivati agli altri undici Comuni serviti da Verbanò.
30. Nella memoria del 6 agosto 2020, la società ha posto in evidenza che l'operazione di introduzione della tariffa unica riparametrizzata risulta *“del tutto coerente con la disciplina normativa di riferimento ed è stata realizzata con il coinvolgimento della Regione e dell'Ente d'Ambito”* ed approvata, come ricordato anche in sede di audizione finale, anche dai Comuni che hanno subito, per l'effetto, l'incremento tariffario; Verbanò ha sottolineato, inoltre, che la predetta operazione avrebbe determinato il superamento della frammentazione delle gestioni e *“dei livelli di corrispettivo precedentemente applicati ai Comuni, incoraggiando il percorso verso l'unitarietà gestionale”*, conformemente all'orientamento espresso dal legislatore nella normativa vigente e recepito nel quadro regolatorio di riferimento.

31. La società, alla luce di quanto sopra rappresentato, ritiene non sussistere la violazione degli artt. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr e 6, comma 1, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/idr (violazione *sub i*) ritenendo di non aver modificato la struttura tariffaria comunicata all’Autorità; ciò in quanto si sarebbe soltanto limitata a determinare una tariffa unica virtuale per l’anno 2012 – tra l’altro mai applicata ai Comuni – al fine di realizzare la convergenza tariffaria nell’ambito dell’ATO di riferimento, prevista dalla stessa Autorità all’art. 36 dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr nonché dalle successive deliberazioni 643/2013/R/idr e 664/2015/R/idr. Nella fase decisoria del procedimento, la difesa di Verbano ha precisato, infatti, come il previsto divieto di modifica della struttura tariffaria non riguardi le tariffe applicate ai subfornitori (quali sono i Comuni), bensì agli utenti finali, ritenendo che la previsione di un simile divieto in relazione alla tariffe applicate ai primi impedirebbe *“il conseguimento del richiamato obiettivo di convergenza tariffaria, che logicamente implica di modificare le tariffe, per alcuni subfornitori in incremento e per altri in decremento, verso il punto di equilibrio predeterminato”* (così nella memoria 6 agosto 2020).

In sede di audizione, addirittura, la società ha ulteriormente argomentato la tesi della non applicabilità al caso di specie del divieto di modifica della struttura tariffaria previsto sia dalla delibera 585/2012/R/idr (per il biennio 2012 e 2013) che dalla delibera 643/2013/R/idr (per il biennio 2014 e 2015) e che riguarda il rapporto tra gestore del servizio e utente finale, non solo mettendo in discussione la natura stessa di “tariffa” in senso tecnico del corrispettivo che Verbano ha applicato ai Comuni serviti per il servizio di costruzione e gestione degli impianti di depurazione, ma altresì respingendo la qualificazione di Verbano quale gestore del SII, avendo la società, quale oggetto sociale, le citate attività di costruzione e gestione di impianti di depurazione, come risultante dal suo statuto. Nessuna violazione delle citate delibere tariffarie si configurerebbe dunque, secondo Verbano, atteso che il corrispettivo oggetto di contestazione sarebbe addirittura a monte della tariffa stessa per il servizio e non sarebbe neppure qualificabile quale “corrispettivo di un grossista”, essendo la società costituita dai Comuni per la costruzione e gestione dei depuratori.

Ma non solo. Secondo la difesa di Verbano, la competenza alla realizzazione di una convergenza tariffaria all’interno dell’ATO spettante all’Ente d’ambito, ai sensi dell’art. 36 dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr, sarebbe stata osservata in ragione della condivisione della introduzione della “tariffa unica virtuale” da parte della società proprio con l’Ente d’Ambito, come dimostrerebbero: a) il verbale della riunione tecnica del 13 novembre 2013, ove Verbano sottolineava la necessità di realizzare una tariffa unica; b) la comunicazione del 30 aprile 2014, ove la società comunicava all’Ente d’Ambito l’approvazione della tariffa unica nell’assemblea del 10 dicembre 2013 e indicava puntualmente la misura della stessa, proponendo che venisse quantificata in € 0,55/mc per l’anno 2013 e in € 0,58/mc per l’anno 2014, con indicazione che, in assenza di esplicite indicazioni da parte dell’Ente nei successivi trenta giorni, detta proposta sarebbe stata intesa come

accettata; c) la corrispondenza intercorsa tra la società e l'Ente d'ambito nel marzo 2015 con la quale la prima comunicava la puntuale quantificazione della tariffa unica ai fini dell'aggiornamento dei dati del Piano tariffario ed economico finanziario.

Ad avviso di Verbano, è infondata la contestazione relativa alla mancata comunicazione all'Autorità della introduzione della tariffa unica che, infatti, sarebbe imputabile all'Ente d'ambito, il quale tuttavia non vi ha provveduto nonostante i dati fossero nella disponibilità dello stesso sin dall'aprile 2014; la società ha precisato di avere invece trasmesso all'Autorità il *tool* di calcolo tra il 25 ottobre 2013 e l'8 novembre 2013, mentre la tariffa unica è stata approvata solo il successivo 10 dicembre 2013.

32. Per le medesime ragioni sopra esposte la società sostiene non sussistere la violazione degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr e 9, comma 3, del MTI (violazione *sub ii*), evidenziando che le tariffe determinate per gli anni 2013 e 2014 non hanno superato il limite massimo dell'incremento tariffario previsto dalla regolazione. In particolare, rispetto alla tariffa unica del 2012, l'incremento tariffario è stato pari a 3,5% per l'anno 2013 e a 6,53% per l'anno 2014.
33. La società ha rappresentato, e ribadito anche in sede di audizione finale, che ad ogni modo le tariffe applicate negli anni 2013 e 2014 non hanno comportato alcuna violazione degli interessi degli utenti. Ciò in quanto la società, in qualità di gestore grossista, non ha alcun rapporto diretto con gli utenti finali del servizio di depurazione. Infatti, il Comune di Laveno Mombello ha applicato agli utenti finali per il citato servizio negli anni 2013 e 2014 le tariffe pari, rispettivamente, a 0,29 euro/mc e a 0,31 euro/mc, rispettando pertanto il limite massimo dell'incremento tariffario previsto dall'Autorità con la deliberazione 88/2013/R/idr.
34. La società ha evidenziato che la determinazione della tariffa unica per gli anni 2013 e 2014 non ha comportato alcun pregiudizio neanche nei confronti del Comune di Laveno Mombello. Infatti, il predetto Comune, a seguito della determinazione del responsabile del settore tecnico n. 490 del 27 maggio 2015, ha corrisposto alla società per il servizio reso per gli anni 2013 e 2014 un importo calcolato non sulla base della tariffa unica determinata dalla società bensì della tariffa corrisposta dal Comune per l'anno 2012, pari a 0,42 euro/m³.
35. Infine, Verbano ha lamentato l'illogicità ed irragionevolezza del prospettato ordine nei confronti della società di provvedere a rettificare le tariffe ed effettuare i dovuti conguagli ai Comuni serviti per gli anni 2013 e 2014 in quanto, a suo avviso, foriero di effetti negativi sia nei confronti della società che dei Comuni soci di Verbano; in particolare, la società ha precisato che, ove il predetto ordine si intenda circoscritto agli undici Comuni che hanno subito un incremento tariffario, Verbano sarebbe esposta a un grave disavanzo economico, invece, ove la prescrizione paventata sia intesa come redistribuzione in favore di tutti i ventisei Comuni dei ricavi ottenuti nel corso delle annualità 2013 e 2014, in base alle nove diverse tariffe del 2012, nella misura comunicata all'Autorità, moltiplicata per il parametro *theta* 2013 e 2014, gli undici Comuni che hanno beneficiato di un decremento

tariffario per le annualità 2013 e 2014 si vedrebbero costretti a corrispondere la differenza tra quanto dovuto e quanto in concreto versato in applicazione della tariffa unica, con evidente disavanzo nei bilanci degli stessi; detti Comuni potrebbero, tuttavia, ad avviso di Verbano, eccepire l'intervenuta prescrizione biennale del credito ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge 27 dicembre 2017, n. 205 o la prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.c.. In entrambe le ipotesi, vi sarebbero effetti negativi per tutti i soggetti coinvolti e, in particolare, in misura rilevante per i Comuni che, nella ricostruzione operata nella comunicazione delle risultanze istruttorie, risulterebbero danneggiati dalla introduzione della tariffa unica.

Da ultimo, Verbano, per contestare il prospettato ordine di restituzione degli incrementi tariffari applicati ai Comuni, ha richiamato il principio del *full cost recovery* per sostenere che a nessun soggetto che opera nel servizio idrico integrato può essere addossato un costo che non trova un corrispettivo.

Valutazione delle argomentazioni di Verbano

36. Le argomentazioni difensive della società non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni che seguono.
37. Preliminarmente si evidenzia che l'art. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr prescrive ai gestori del SII di applicare, dal 1 gennaio 2013, le tariffe dell'anno 2012, come comunicate all'Autorità moltiplicate per il *theta* 2013, come determinato dal soggetto competente. Per l'anno 2014, invece, l'art. 6, comma 1, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/idr prescrive l'applicazione delle tariffe predisposte dall'Ente d'Ambito fino all'approvazione da parte dell'Autorità.
38. La società, come risulta dalla documentazione acquisita nel corso del presente procedimento, non ha rispettato le citate prescrizioni dettate dall'Autorità in merito alla corretta determinazione delle tariffe per gli anni 2013 e 2014. In particolare, la società, contravvenendo a quanto espressamente previsto dalla regolazione, ha dapprima determinato per tutti i Comuni serviti una tariffa unica virtuale per l'anno 2012, pari a 0,53 euro/m³, ponendola successivamente come base di calcolo per la determinazione delle tariffe 2013 e 2014. Infatti, la società ha determinato una tariffa unica per gli anni 2013 e 2014, pari, rispettivamente, a 0,55 euro/m³ e a 0,58 euro/m³, ottenuta moltiplicando i relativi *theta*, pari a 1,038 e 1,10, per la citata tariffa unica virtuale di 0,53 euro/m³, sebbene le tariffe vigenti nel 2012 comunicate all'Autorità fossero (come confermato dalla stessa società nella memoria), per undici dei Comuni gestiti, inferiori a quella unica virtuale calcolata dalla società (tabella 1 della nota del 23 settembre 2016), ed in particolare: per i Comuni di Azzio, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio e Orino pari a 0,48 euro/m³, per i Comuni di Brenta, Cittiglio, Gemonio e Laveno Mombello pari a 0,42 euro/m³ e per i Comuni di Cocquio e Malgesso pari a 0,26 euro/m³.
39. Così facendo, la società non ha rispettato il MTC e il MTI con i quali l'Autorità aveva chiaramente stabilito i compiti dei soggetti competenti e i criteri da seguire per la definizione delle tariffe; tra questi, non era ricompresa la definizione di una

“tariffa unica virtuale”, in variazione delle tariffe previgenti. Al contrario, le tariffe previgenti (nel caso di specie quelle del 2012) dovevano essere mantenute invariate, e quelle del 2013 e del 2014 avrebbero dovuto essere calcolate tramite la semplice applicazione a tali tariffe del *theta* 2013 e *theta* 2014 quale fattore moltiplicativo. Inoltre, occorre evidenziare che contrariamente a quanto riportato nel citato verbale dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 10 dicembre 2013 (allegato 7 alla memoria del 23 settembre 2016), in nessuna delle trasmissioni all’Autorità del *tool* di calcolo MTC, avvenute il 25 ottobre e l’8 novembre 2013, sono state indicate modalità di applicazione dei corrispettivi differenti da quelle normalmente previste dai metodi tariffari dall’Autorità.

40. In tal modo, la società ha incrementato le tariffe applicate per gli anni 2013 e 2014 per i Comuni di cui sopra, rendendosi pertanto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr e dell’art. 6, comma 1, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/idr.
41. A tal riguardo si precisa che del tutto infondato appare il richiamo alla sentenza 145/2013 del Tribunale di Varese come circostanza addotta dalla società a giustificazione della decisione di approvare una tariffa unica per il servizio di depurazione da applicare a tutti i Comuni serviti. Infatti, la citata sentenza ha definito il contenzioso avviato dal solo Comune di Besozzo (uno dei ventisei serviti da Verbanò) in merito alla esatta applicazione degli importi dovuti dallo stesso per il servizio di depurazione reso dalla società. Dalla lettura della sentenza, invero, si desume che il giudice ha obbligato esclusivamente Verbanò a rideterminare gli importi addebitati al citato Comune, relativi ad anni pregressi rispetto al 2012, sulla base dei metri cubi di acque reflue urbane scaricate da quest’ultimo al depuratore gestito dalla società e considerando quali metri cubi scaricati quelli fatturati dal Comune di Besozzo ai propri utenti, senza considerare, invece, l’intera portata come misurata in ingresso all’impianto (comprensiva, cioè, di apporti diversi dall’acqua scaricata, quali gli apporti di acque meteoriche).
42. Inoltre, priva di pregio risulta la circostanza dedotta dalla società in merito all’applicazione, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012, 2013 e 2014, di valori di *theta* inferiori rispetto a quelli determinati per i medesimi anni dall’Ente d’Ambito della Provincia di Varese. Tale circostanza, infatti, ha comportato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, in determinati casi tariffe più alte di quelle che sarebbero state determinate se fossero stati applicati i *theta* stabiliti dall’Ente d’Ambito. Ciò in quanto Verbanò ha erroneamente posto, come base di calcolo delle tariffe 2013 e 2014, la tariffa unica virtuale determinata per il 2012 in luogo delle tariffe vigenti nel 2012. Infatti, la società, sebbene abbia applicato valori di *theta* (pari a 1,038 per il 2013 e 1,10 per il 2014) inferiori rispetto a quelli determinati dall’Ente d’Ambito (pari rispettivamente a 1,134 e 1,236), ha incrementato le tariffe 2013 e 2014, in considerazione dell’applicazione dei citati *theta* alla (più alta) tariffa unica virtuale determinata per l’anno 2012, pari a 0,53 euro/m³, in luogo delle (più basse) tariffe vigenti nel 2012 per gli undici Comuni sopra citati.

43. Per le medesime ragioni sussiste la violazione degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr e 9, comma 3, del MTI, in quanto, applicando gli incrementi tariffari di cui alla violazione *sub i.*, la società non ha rispettato i limiti massimi previsti dalla regolazione. Infatti, il superamento dei citati limiti risulta del tutto evidente se si rapportano le tariffe uniche determinate da Verbano per gli anni 2013 e 2014 (pari rispettivamente a 0,55 euro/m³ e a 0,58 euro/m³) alle più basse tariffe vigenti per i citati undici Comuni nel 2012 e comunicate all'Autorità - che la società avrebbe dovuto utilizzare come base di calcolo anche negli anni successivi - e non, come sostenuto dalla società nella citata memoria difensiva, alla tariffa unica virtuale determinata dalla stessa per l'anno 2012. Nello specifico, emerge che, rispetto al limite massimo previsto del 13,4% per il 2013 e del 23,6% per il 2014, con riferimento ai Comuni di Azzio, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio e Orino vi è stato un incremento tariffario del 14,4% per il 2013, con riferimento ai Comuni di Brenta, Cittiglio, Gemonio e Laveno Mombello vi è stato un incremento del 28,5% per il 2013 e del 35,6% per il 2014¹ e con riferimento ai Comuni di Cocquio e Malgesso vi è stato un incremento rispettivamente del 107,1% e 104,7% per il 2013 e del 118,4% e del 115,8% per il 2014.
44. Del tutto inconferente risulta infine il richiamo operato dalla società nella memoria del 23 settembre 2016 all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr.
45. L'Autorità con il citato articolo ha previsto che, qualora sia stato avviato un processo di convergenza tariffaria all'interno di un ambito territoriale ottimale in cui sussistono diversi ambiti tariffari, l'Ente d'Ambito competente può determinare un moltiplicatore tariffario differenziato per ciascun ambito tariffario nel rispetto del vincolo ai ricavi del gestore e in coerenza con il processo di convergenza attuato in precedenza. È di tutta evidenza quindi che la condotta posta in essere dalla società non può essere in alcun modo ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 36, in ragione della mancanza dei presupposti richiesti dalla norma per la sua applicazione. In particolare, la norma attribuisce all'Ente d'Ambito la competenza esclusiva a realizzare la convergenza tariffaria all'interno di un ATO. Al contrario, Verbano ha provveduto ad approvare, in qualità di soggetto competente, una tariffa unica per il servizio di depurazione da applicare a tutti i Comuni serviti, in spregio, quindi, alla competenza riservata dalla norma all'Ente d'Ambito.
46. Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, deve concludersi che la violazione degli artt. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr e 6, comma 1, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/idr emerge di tutta evidenza in quanto il percorso seguito da Verbano al fine di realizzare la convergenza tariffaria all'interno dell'ATO è illegittimo sia sotto il profilo della competenza a provvedere sia sotto l'aspetto relativo ai criteri da utilizzare per la definizione della tariffa.

¹ Al riguardo si precisa che tali percentuali differiscono da quelle riportate nelle contestazioni dell'avvio di cui alla deliberazione 416/2016/S/idr con riferimento al Comune di Laveno Mombello, in ragione dell'avvenuto accertamento, in fase istruttoria, dell'effettiva tariffa applicata da Verbano al Comune di Laveno Mombello nel 2012 nella misura di 0,42787582 euro/m³ in luogo di 0,455269 euro/m³ emersa inizialmente in sede preistruttoria.

Sotto il primo profilo – come detto – Verbano non era il soggetto competente a realizzare la convergenza tariffaria, tale essendo solo l’Ente d’Ambito che, nella specie, è stato meramente portato a conoscenza dell’iniziativa di Verbano, senza assumere alcun ruolo attivo nel procedimento di determinazione delle tariffe. Risultano, per le ragioni esposte, del tutto irrilevanti le argomentazioni della società spiegate nella memoria difensiva del 6 agosto 2020 volte a sottolineare il particolare contesto in cui l’operazione di convergenza tariffaria contestata sarebbe stata realizzata, lo scopo di unitarietà gestionale che la stessa mirava a raggiungere e il consenso che la Regione, l’Ente d’Ambito e i Comuni soci di Verbano avrebbero prestato all’operazione stessa. Si tiene ad evidenziare, peraltro, che il richiamo al principio di unitarietà/unicità della gestione ed alla sua evoluzione nel contesto delle norme di settore relative all’affidamento della gestione non appare conferente per giudicare la legittimità delle modifiche tariffarie adottate dalla Società, tenendo conto che queste ultime hanno riguardato il perimetro gestionale di una sola società, Verbano. La convergenza tariffaria ammessa dal metodo tariffario, e rimessa in capo all’Ente d’Ambito, riguardava invece un livello gestionale superiore, relativo a una pluralità di gestori per l’affidamento del servizio a livello d’ambito. Rileva in tal senso che, nonostante le misure adottate da Verbano, la frammentazione non risulti superata, non avendo Verbano ancora conferito gli impianti al gestore unico. Peraltro, nelle more della costituzione del gestore unico e dell’individuazione da parte dell’Ente di governo d’ambito (EGA) del processo di convergenza tariffaria a livello d’ambito, le disposizioni effettivamente approvate dall’EGA medesimo prevedevano l’applicazione per il 2014 del teta approvato per la società ALFA S.r.l. (gestore d’ambito che sarebbe subentrato alle gestioni esistenti) alle tariffe previgenti dei gestori previgenti (applicazione che per gli 11 Comuni in questione avrebbe portato a tariffe più basse rispetto quelle applicate da Verbano) e rimandavano ad una fase successiva la definizione del processo di convergenza: ciò conferma, in tutta evidenza, che la società ha in realtà contravvenuto alle disposizioni approvate dall’Ente di governo dell’ambito.

47. Sotto il profilo dei criteri da utilizzare per la determinazione delle tariffe delle annualità 2013 e 2014, non può che rilevarsi come il metodo utilizzato dalla società sia del tutto difforme da quello indicato nella regolazione per le ragioni già esposte, determinando, peraltro, incrementi tariffari a svantaggio di undici dei ventisei Comuni, che sono addirittura superiori ai limiti massimi consentiti dalla regolazione in violazione degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr e 9, comma 3, del MTI.

I predetti rilievi rendono del tutto infondata l’argomentazione secondo la quale la disciplina vigente al momento dell’introduzione della tariffa unica vietava la modifica della struttura tariffaria applicata agli utenti finali (nella specie, non modificata) ma non ai subfornitori, quali sono i Comuni, fondata sulla sola considerazione che tale divieto impedirebbe il conseguimento della convergenza tariffaria; la tesi della società è del tutto errata e deve essere disattesa, solo a

considerare che il metodo tariffario stabilito dall’Autorità trova applicazione riguardo alle tariffe applicate sia agli utenti finali che ai subfornitori, come evincibile dalle definizioni di gestore del SII e di grossista date dal MTT e dal fatto che il MTT prevedesse la predisposizione dei moltiplicatori tariffari teta anche per i grossisti.

48. Circa la qualificazione di “tariffa” del corrispettivo applicato da Verbano ai Comuni serviti per il servizio di depurazione e di “grossista” in capo alla stessa Verbano non risulta alcun dubbio: l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del metodo tariffario dell’Autorità (nella specie, del MTT e del MTI) ricomprende certamente il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali, il servizio depurazione e il costo di tale servizio che viene fatturato agli utenti del medesimo (i Comuni) (si richiamano, al riguardo le definizioni di “depurazione” “grossista”, “utente” e “vendita all’ingrosso” di cui agli Allegati A alle delibere 585/2012/R/idr e 643/2013/R/idr; altresì l’Allegato 3 alla determinazione 10 ottobre 2012, 2/2012 del Responsabile dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici dell’Autorità, recante “Istruzioni per la compilazione dei prospetti per la trasmissione dei dati” conferma che il metodo tariffario dell’Autorità avrebbe dovuto essere osservato da Verbano).

Ad ogni modo, si evidenzia che le contestazioni oggetto del presente procedimento afferiscono esclusivamente all’errata determinazione delle tariffe applicate da Verbano, in qualità di gestore grossista, ai Comuni serviti per la gestione all’ingrosso del servizio di depurazione negli anni 2013 e 2014 e non a quelle applicate agli utenti finali.

49. Priva di fondamento risulta, altresì, l’argomentazione di Verbano secondo la quale la contestata mancata comunicazione all’Autorità della introduzione della tariffa unica virtuale sarebbe imputabile all’Ente d’Ambito, tenuto conto che quest’ultimo – quale unico soggetto competente – non ha provveduto all’adozione della predetta tariffa.
50. Si rileva che, fermo restando il danno cagionato agli altri dieci citati Comuni, il mancato pregiudizio nei confronti del Comune di Laveno Mombello è riconducibile, come ammesso dalla stessa società nella citata memoria difensiva, non tanto alla mancata lesività della condotta contestata ma alla determinazione dello stesso Comune che, nel liquidare gli importi da corrispondere a Verbano per il servizio di depurazione erogato nell’anno 2013 (a saldo) e nell’anno 2014, non ha applicato la tariffa unica approvata dalla società per gli anni 2013 e 2014. Infatti, come risulta dalla determinazione del responsabile del settore tecnico n. 490 del 27 maggio 2015, il Comune, avendo contestato le modalità di calcolo utilizzate dalla società per la fatturazione dei citati importi in quanto basate sull’applicazione della tariffa unica, ha calcolato i corrispettivi da liquidare a Verbano per il servizio reso applicando la tariffa vigente nel 2012, pari a 0,42 euro/m³.

51. Si rileva infine che, poiché ad oggi non risultano elementi probatori per ritenere cessata la condotta contestata relativa all'indebito incremento delle tariffe degli anni 2013 e 2014, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della deliberazione di avvio del procedimento, affinché la società provveda a rettificare le tariffe ed effettuare, laddove necessario, i dovuti conguagli ai Comuni serviti per gli anni 2013 e 2014.

Quanto ai rilievi della società di cui alla memoria 6 agosto 2020 in relazione all'ordine di provvedere ai predetti conguagli, deve precisarsi, innanzi tutto, che il provvedimento prescrittivo relativo ai conguagli da effettuare concerne esclusivamente gli undici Comuni per i quali si sono determinati, in ragione dell'applicazione della tariffa unica virtuale, degli incrementi tariffari, non configurandosi – rispetto agli altri Comuni soci – il presupposto della lesività dei diritti degli utenti previsto dall'articolo 2, comma 20, lettera d), legge 481/95, ai fini dell'esercizio del potere prescrittivo dell'Autorità. La precisazione da ultimo esposta rende superflua qualsiasi ulteriore considerazione in ordine alla paventata prescrizione del credito che i Comuni che hanno beneficiato dei decrementi tariffari conseguiti alla introduzione della tariffa unica virtuale avrebbero potuto eccepire nel caso di provvedimento prescrittivo.

Privi di rilievo, ai fini della conclusione del procedimento, risultano gli argomenti utilizzati dalla società al fine di paventare possibili effetti negativi sulla stessa e i Comuni soci che possano derivare dalle predette restituzioni, trattandosi di importi indebitamente fatturati in violazione della regolazione.

Da ultimo, si precisa che il richiamo, operato da Verbano, del principio del *full cost recovery* risulta del tutto fuorviante riguardo alla restituzione ai Comuni degli incrementi tariffari applicati paventata nella prospettazione, già in sede di avvio del procedimento, del provvedimento prescrittivo dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. d) legge 481/95; lungi dal voler addebitare costi al di fuori del principio del *full cost recovery*, è proprio nel rispetto del suddetto principio che le tariffe avrebbero dovuto essere calcolate applicando il moltiplicatore tariffario stabilito dall'Ente d'ambito alla tariffa previgente, poiché da tale operazione discendeva il livello dei ricavi garantiti a copertura dei costi, da modulare nei confronti degli utenti nel rispetto delle assegnate regole di applicazione dei corrispettivi, al fine di evitare squilibri finanziari nelle relative gestioni.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI:

52. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;

d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

53. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società ha violato alcune disposizioni in materia di regolazione tariffaria del SII. In particolare, la società con le violazioni contestate ha leso il diritto dei Comuni serviti a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che non sussistono ad oggi elementi probatori per ritenere cessata la condotta contestata relativa all'indebito incremento delle tariffe degli anni 2013 e 2014 applicate ai Comuni serviti di Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Gemonio, Orino, Cocquio, Malgesso. Ad ogni modo si dà atto che tale condotta non ha leso il Comune di Laveno Mombello, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta nel corso del presente procedimento, lo stesso Comune, avendo contestato l'applicazione delle tariffe determinate da Verbano per gli anni 2013 e 2014, ha calcolato i corrispettivi da liquidare a Verbano per il servizio di depurazione reso negli anni 2013 e 2014 applicando la tariffa vigente nel 2012, pari a 0,42 euro/m³.
54. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
55. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio relativo all'anno 2015 risulta che la società abbia conseguito ricavi pari a euro 3.475.429.
56. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 21.810 (ventunomilaottocentodieci/00) per la violazione degli artt. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr e 6, comma 1, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/idr, nonché degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr e 9, comma 3, del MTI

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Verbano S.p.A., nei termini di cui in motivazione, degli artt. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr e 6, comma 1, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/idr, nonché degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr e 9, comma 3, del MTI;
2. di irrogare, nei confronti di Verbano S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 21.810 (ventunomilaottocentodieci/00) per la violazione degli artt. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr e 6, comma 1, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/idr, nonché degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr e 9, comma 3, del MTI;
3. di ordinare a Verbano S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:

- a) di disporre la restituzione ai Comuni serviti di Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Gemonio, Orino, Cocquio, Malgesso, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, delle differenze tra le tariffe effettivamente applicate da Verbano per gli anni 2013 e 2014 e quelle ammissibili, come derivanti dalla moltiplicazione della tariffa vigente nel 2012 per i moltiplicatori tariffari degli anni 2013 e 2014 stabiliti dall'Ente di governo dall'ambito, ovvero di attivarsi, entro lo stesso termine suindicato, affinché la predisposizione tariffaria MTI-3, che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare per il gestore unico che subentrerà alla gestione di Verbano del servizio di depurazione in favore dei suddetti Comuni, preveda la modulazione di opportune componenti di recupero delle suddette differenze, attraverso i previsti meccanismi tariffari a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
 - b) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza all'ordine di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione.
4. di ordinare a Verbano S.p.A. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
 6. di ordinare a Verbano S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 7. di notificare il presente provvedimento a Verbano S.p.A. (p.iva 02487630127) mediante pec all'indirizzo presidente.verbano@pec.societaecologiche.net, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini